



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



SENTENZA N. 001/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Composto dai Chimici Dottori

Armando ZINGALES	Presidente
Valter BALLANTINI	Consigliere
Irio BIANCONI	”
Daniela BIANCARDI	”
Elio CALABRESE	”
Eugenio COTTONE	”
Sergio FACCHETTI	”
Tomaso MUNARI	”
Giuseppe Salvatore PANZERA	”
Antonio RIBEZZO	”
Francesco SALVO	”
Giuseppe SANT’UNIONE	”
Renato SOMA	”
Lorenzo VETERE	”
Fernando MAURIZI	Consigliere relatore

Sentenza

Sul ricorso presentato dal dott. XXX, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Chimici di YYY con il n. XXX, sez. A, avverso il provvedimento disciplinare adottato da parte di quell’Ordine dei Chimici con atto notificato il 10.11.2010.

Fatto e Diritto

Il giorno 21 dicembre 2009 l’Ordine Provinciale dei Chimici di YYY riceve per e-mail una nota (prot. ***/iscritti) con la quale si segnala una presunta violazione al codice Deontologico da parte del dott. chim. XXX iscritto al n. ***/dell’Albo.

Sono allegati all’esposto due certificati di analisi su campioni di effluente gassoso proveniente da camino di inceneritore eseguiti in data 29.10.2009 e 02.11.2009.

Successivamente il dott. XXX con raccomandata AR (Prot. ***/2010 del 09 marzo 2010, viene convocato dall’Ordine di chimici di YYY per essere ascoltato in merito alla segnalazione di cui sopra.

Il giorno 12 aprile 2010, dinanzi al Presidente dott. ZZZ; il Segretario ed il Consigliere dott. ZXX dell'Ordine dei chimici di YYY, il dott. XXX viene ascoltato in merito alla presunta violazione del codice deontologico nella stessa data fornisce due documenti di supporto d'uso di laboratori esterni. Tali documenti non vengono ritenuti esaustivi, l'Ordine di YYY chiede pertanto l'integrazione della documentazione presentata dall'incolpato.

In data 19 e 28 giugno 2010 il dott. XXX presenta le integrazioni richieste.

Il giorno 5 luglio 2010 il Consiglio dell'Ordine dei YYY, esaminata l'ulteriore documentazione prodotta, ritenendola non adeguata a chiarire la fattispecie in esame, nomina Consigliere relatore il Dott. ZXX conferendogli l'incarico di effettuare tutte le indagini necessarie e di riferire in merito al caso in oggetto alla successiva riunione del Consiglio

Espletata l'istruttoria preliminare all'apertura del procedimento disciplinare a carico del dott. XXX, il Consigliere relatore riferiva al Consiglio dell'Ordine con una nota del 23 luglio 2010.

Con delibera del 4 agosto 2010 il Consiglio dell'Ordine dei chimici di YYY deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, per violazione dei seguenti articoli delle vigenti norme del codice deontologico (approvato al punto 3 del verbale della seduta del 22.12.2006, con delibera che recepisce il codice emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici):

- Titolo II, capo 1, art.2, commi 1 e 2;
- Titolo II, capo 4, art. 6, comma 1;
- Titolo II, capo 4, art. 8, comma 4;
- Titolo II, capo 4, art. 10, commi 1, 2, 3;
- Titolo III, capo II, art. 14, comma 1, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e;
- Titolo III, capo II, art.17, comma 1.

In quanto:

- Il dott. XXX ha prodotto dei certificati analitici relativi a due campionamenti presso la ditta A effettuati in data 29/10/2009 e 02/11/2009 nei quali si cita una metodica analitica (peraltro non riportata correttamente) che necessita l'utilizzo di HRGC/HRMS della quale il dott. XXX non ha dimostrato disponibilità;

- ha prodotto dichiarazioni contrastanti al consiglio dichiarando in sede di audizione di aver personalmente svolto le analisi in oggetto presso B (che dichiara di possedere una gas massa AGILENT 6850 e "spettrometro FT-IR Perkin Elmer) e in un secondo tempo tramite una dichiarazione scritta datata 19/06/2010 di non avere eseguito direttamente l'analisi, ma di averla acquisita *in service*;

- non ha fornito al Consiglio alcuna evidenza documentale attestante l'esecuzione delle analisi.

Il dott. XXX veniva informato dell'avvio del suddetto procedimento nei suoi confronti e veniva citato a comparire dinanzi al Consiglio dell'Ordine per il 10 settembre 2010.

Il 10 settembre 2010, l'incolpato invia certificato medico per impedimento a presenziare. L'Ordine dei Chimici di YYY, preso atto dell'impedimento rinviava l'udienza al 26 Ottobre 2010.

In data 23 ottobre 2010 il dott. XXX preannuncia la visita medica ed il 25 ottobre ed invia altro certificato medico di impedimento a presenziare all'udienza fissata. In data 28 ottobre 2010 il Presidente dell'Ordine territoriale, dott. ZZZ invia diffida a giustificare i reiterati impedimenti a comparire in udienza.

Con delibera n.1/2010, prot.111/2010 dell'8 novembre 2010, l'Ordine dei Chimici di YYY, irrogava la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione dall'esercizio professionale.

Il provvedimento veniva notificato all'interessato a mezzo ufficiale giudiziario il 10 novembre 2010.

Avverso tale provvedimento il dott. XXX, rappresentato dall'Avv. M, proponeva ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici, con atto presentato il 1 dicembre 2010, chiedendone l'annullamento.

Ciò premesso il Consiglio Nazionale dei Chimici convoca il dott. XXX, rappresentato come sopra indicato all'udienza in sede Giurisdizionale del 6 luglio 2011 per la discussione del ricorso.

In data 27 giugno l'avv. M, legale del dott. XXX, (giusto l'atto di nomina a difensore del 1 luglio 2011), invia tramite fax una richiesta di differimento dell'udienza a causa di improrogabili e concomitanti impegni professionali. Il Collegio Giudicante costituito in sede Giurisdizionale, esaminati gli atti, delibera di rinviare l'udienza di discussione del ricorso in oggetto al giorno 9 settembre 2011 (lettera prot. 392/cnc/fta dell'11 luglio 2011). Per sopraggiunta indisponibilità della sala delle udienze, la trattazione viene differita al 15 settembre 2011, e con lettera prot. 405/cnc/fta del 13 luglio 2011 ne viene data comunicazione alle parti.

Con fax del 12 settembre 2011, l'Avv. M, chiede un ulteriore rinvio dell'udienza fissata per il 15 settembre 2011, a causa di motivi familiari.

In data odierna il Collegio Giudicante, verificato che è stato salvaguardato il diritto di difesa del ricorrente, che il legale, visti i tempi, ben avrebbe potuto provvedere alla nomina di un sostituto, e che l'assistenza di un legale è una facoltà data al ricorrente, delibera di procedere all'esame del ricorso in sede giurisdizionale.

In ordine preliminare alla ricevibilità del ricorso.

Il ricorrente lamenta, assieme ad altre doglianze, una presunta irregolarità nella modalità di notifica della delibera.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che per giurisprudenza consolidata la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex articolo 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 10772 del 2006, Cass. n. 24975 del 2006), la doglianza va pertanto respinta.

Viene ascoltato il Presidente dell'Ordine di YYY dott. ZZZ, il quale rispondendo alle domande postegli riferiva che nessuna interazione era avvenuta tra l'Ordine di YYY ed il committente della certificazione analitica.

Rispondeva altresì alla domanda postagli sulla natura del certificato quale atto meramente interno o destinato a svolgere una funzione pubblica. Il dott. ZZZ evidenziava nella sua risposta che il certificato in questione era stato inviato agli Organi di controllo pubblici.

Il Collegio giudicante chiedeva inoltre al dott. ZZZ se il dott. XXX avesse indicato il soggetto o i soggetti che avevano svolto materialmente le procedure analitiche stante l'asserita affermazione di averne acquisite le risultanze dopo un affidamento *in service*. Il dott. ZZZ riferiva che il dott. XXX in sede di audizione (in data 12.04.2010) come risulta in atti, aveva dichiarato di "avere disponibilità di apparecchiature gas-massa" presso due laboratori e di "avere personalmente effettuato le analisi in discussione", mentre successivamente (con nota recapitata il 28.06.2010) affermava di essersi "non aver eseguito direttamente" le operazioni di analisi "in quanto affidate alla ditta di service": tuttavia non aveva indicato chi materialmente le avesse eseguite.

Il dott. ZZZ precisava che il dott. XXX, non si era presentato alla trattazione del procedimento disciplinare fissata per il 10.09.2010, facendo pervenire un certificato medico in pari data. Il dott. XXX non si era presentato alla ulteriore seduta fissata per il 26.10.2010, e, in tale occasione, non aveva potuto provare il tempestivo invio di un nuovo certificato medico, giustificando il ritardo nell'invio con un presunto guasto al fax.

Nel merito il Collegio Giudicante nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha precisato che la locuzione *“che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della loro professione”*, non contiene una specifica tipizzazione di ipotesi d'illecito.

La ragione di tale scelta di formulazione normativa, al pari di quanto avviene per altre categorie, viene generalmente ravvisata nel fine di evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare. In conseguenza di ciò non è necessario che la certificazione integri l'ipotesi di reato di falso ideologico o altra ipotesi di reato per essere sottoposta al giudizio dell'Ordine sotto il profilo della violazione deontologica né l'Ordine ha l'obbligo di accertare la ipotetica presenza di ipotesi di reato per potere iniziare la procedura che porta al giudizio disciplinare essendo la stessa di natura amministrativa.

La richiamata natura amministrativa, richiede la piena collaborazione del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ed il diritto alla difesa costituzionalmente garantito non può coincidere con il tentativo di rendere impercorribile la procedura attraverso il rifiuto di produrre quegli elementi utili al giudizio anche attraverso tattiche dilazionatorie.

Il Collegio giudicante ritiene quindi che:

- il dott. XXX non debba essere sanzionato per la violazione del comma 1 dell'art. 2 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY con delibera del 22 dicembre 2006, perché il fatto non è stato provato;

- ritiene che il dott. XXX abbia violato il comma 2 dell'art. 2 ed il comma 1 dell'art.17 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY con delibera del 22 dicembre 2006, in quanto avendo prodotto un certificato d'analisi che non riporta in modo comprensibile ed esaustivo le risultanze dell'accertamento, certificato destinato a svolgere una funzione nell'ambito degli accertamenti svolti per verificare il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente e della salute, rendendo complesso e difficoltoso l'esercizio da parte del cittadino o di soggetti terzi della eventuale difesa dell'interesse legittimo, limitandosi alla semplice trascrizione delle risultanze di metodiche analitiche, abbia compiuto un atto professionale inadeguato alla finalità pubblicistica di tale atto;

- ritiene che il dott. XXX non debba essere sanzionato per la violazione del comma 1 dell'art. 6 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY con delibera del 22 dicembre 2006, perché il fatto non è stato provato

- ritiene che il dott. XXX per quanto attiene il comma 4 dell'art. 8 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY con delibera del 22 dicembre 2006, in quanto essendo pacificamente accertato che lo stesso non possedeva attrezzature idonee a svolgere direttamente e personalmente l'accertamento analitico, ed avendo omesso di esplicitare il contributo dato da altri soggetti senza avere dato prova su come erano stati svolti e dove gli specifici accertamenti a base delle contestazioni, ed avendo al contrario fornito su tale punto dichiarazioni contraddittorie, si sia reso colpevole della violazione del predetto comma 4 dell'art. 8

- ritiene che il dott. XXX per quanto attiene il comma 1 dell'art. 10 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY con delibera del 22 dicembre 2006, non debba essere sanzionato in quanto il fatto non sussiste;

- ritiene il Collegio che il dott. XXX per quanto attiene i comma 2 e 3 dell'art. 10 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY, abbia commesso la violazione degli stessi stante che al contrario sono emersi sufficienti elementi di prova atti a sostenere la violazione, attraverso il mantenimento di una condotta dilatoria non rispondendo nel merito di quanto richiesto in sede di procedimento disciplinare, adducendo impedimenti non provati circa la sua presenza alle sedute appositamente convocate, trovandosi lo stesso in una condizione tale da non pregiudicare l'esercizio dell'attività lavorativa anche nel compimento di atti particolarmente impegnativi sotto il profilo lavorativo come il campionamento delle emissioni gassose in un inceneritore;

- ritiene che il dott. XXX per quanto attiene il comma 1 dell'art. 14 del codice deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine di YYY, si sia reso colpevole della violazione del predetto comma 1 dell'art.14 stante che le dichiarazioni contraddittorie rese circa il soggetto che ha svolto materialmente il compito, il non avere presentato alcun documento probante circa l'effettiva vigilanza esercitata su soggetti terzi che operano sotto la sua responsabilità, configurano il sottrarsi all'obbligo di garantire una complessiva connotazione personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico professionale;
- ritiene il Collegio che ciò che rileva del comportamento del dott. XXX non sia tanto una contravvenzione del dettato del codice deontologico del comma 3 dell'art.14 riguardo al profilo di responsabilità non avendo egli direttamente negato sue responsabilità, ma piuttosto che sia venuto meno agli obblighi deontologici di cui alle lettere a), b), c) e d) non avendo assicurato l'identificazione dello scopo del lavoro mancando ogni riferimento a ciò nel certificato, gli obiettivi del lavoro stesso, e non avendo provato che il personale che ha svolto tale lavoro abbia avuto le necessarie competenze e che di ogni lavoro vi fosse una documentazione sufficiente e tenuta in modo di adempiere agli obblighi della lettera d);
- ritiene il Collegio di dovere applicare circostanze attenuanti in considerazione che nel corso della carriera non ha mai avuto in precedenza diffide o altri provvedimenti disciplinari.

P.Q.M

Il Collegio Giudicante in parziale riforma della delibera emessa dall'Ordine di YYY, commina al dott. XXX identificato come in premessa, la pena di sospensione dall'esercizio della professione di Chimico per mesi quattro. La misura della sanzione irrogata da questo Collegio tiene conto oltre che delle modalità delle mancanze del ricorrente, della delicatezza della funzione affidata al dott. XXX in materia di controllo delle emissioni di un inceneritore e degli interessi pubblici da tutelare tra cui il valore costituzionalmente tutelato e primario della salute dei cittadini;

- condanna il predetto dott. XXX al pagamento delle spese processuali calcolate in via equitativa in euro milleottocento.
- Il Consiglio dell'Ordine di YYY sopporta le proprie spese.

Il Segretario
dott. chim. Fernando Maurizi

Il Presidente
prof. chim. Armando Zingales